

**MODIFICA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA I COMUNI
DI CIVITAVECCHIA, ALLUMIERE, TOLFA, SANTAMARINELLA, TARQUINIA E MONTE
ROMANO PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE.**

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di febbraio, nella Sede Municipale del Comune di Civitavecchia, con la presente convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di:

1. CIVITAVECCHIA (RM), c.f. 02700960582, rappresentato in questo atto dal Dr. Ernesto Tedesco, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 25/08/1956, in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Civitavecchia, Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. 104 del 17/12/2021, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;
2. ALLUMIERE, c.f. 01032140582, rappresentato in questo atto dal Dr. Antonio Pasquini, nato a Civitavecchia (RM) il 14/02/1970, in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di Allumiere, Piazza della Repubblica n. 39, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. 12 del 23/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;
3. TOLFA, c.f. 83000050589, rappresentato in questo atto dal Dr. Stefania Bentivoglio, nato a Roma il 06/07/1987, in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. 26 del 30/04/2021, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;
4. SANTA MARINELLA, c.f. 02963250580, rappresentato in questo atto dal Dr. Pietro Tidei, nato a Allumiere (RM) il 14/09/1946, in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di Santa Marinella, Via Cicerone n. 25, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. 15 del 04/03/2021, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;
5. TARQUINIA, c.f. 00129650560, rappresentato in questo atto dal Dr. Alessandro Giulivi, nato a Roma il 16/10/1959, in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la Residenza municipale di Tarquinia, Piazza Guglielmo Matteotti n. 7, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. 20 del 31/03/2021, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;
6. MONTE ROMANO, c.f. 00187760566, rappresentato in questo atto dal Dott. Maurizio Testa, nato a Civitavecchia (RM) il 11/10/1966, in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la

Comune di Monteromano, Piazza Plebiscito n. 2, il quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. 10 del 23/03/2021, è stato deliberato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che si conserva agli atti;

di seguito "consorziate"

Premesso che:

- ENEL SpA, con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24/12/2003 è stata autorizzata alla riconversione a carbone della Centrale Torrevaldaliga Nord, nonché alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse;
- gli enti locali, sul cui territorio insiste uno dei più importanti poli energetici d'Europa, hanno chiesto con forza al Governo e alla Regione Lazio garanzie per la tutela della salute e la possibilità di essere attivamente e responsabilmente coinvolti in modo preventivo ed efficace sulle decisioni che investono il territorio;
- la Regione Lazio è stata delegata dal Governo a coordinare un accordo quadro tra ENEL SpA, che ha adempiuto agli obblighi autorizzativi di legge, e gli enti locali dell'area, finalizzato all'individuazione delle misure e delle iniziative più opportune per il controllo ed il miglioramento ambientale del territorio, con particolare riguardo alla tutela della salute dei cittadini, promuovendo il tavolo regionale di confronto;
- in data 4/7/2008 è stato firmato l'accordo quadro tra ENEL SpA e la Regione Lazio, la Provincia di Roma, i Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Tarquinia relativo alle iniziative per la tutela della salute e dell'Ambiente e finalizzato allo sviluppo territoriale nell'area della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia;
- con detto accordo-quadro le parti hanno convenuto sulla necessità di cooperare fattivamente a progetti volti alla tutela della salute, al miglioramento ambientale, allo sviluppo economico ed imprenditoriale nell'area dei Comuni interessati;
- in particolare è stato previsto che l'Osservatorio Ambientale, costituito in esito all'accordo tra ENEL SpA e Comune di Civitavecchia del 19/6/2003, aggiornasse il proprio regolamento operativo e di funzionamento in relazione alle attività del "Tavolo della Salute e dell'Ambiente", d'intesa con la Regione Lazio e con il diretto coinvolgimento dei Comuni dell'area e della Provincia di Roma;
- il Tavolo della Salute e dell'Ambiente non è stato di fatto mai istituito dalla Regione Lazio;
- in data 01.06.2009, previo adozione dei necessari atti da parte dei comuni aderenti, è stato istituito il Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale tra i Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa ed Allumiere, il cui fondo di dotazione era costituito dal contributo annuo di € 1.000.000.00 di cui all'art. 4 comma 3, dell'accordo disciplinante i reciproci rapporti fra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed ENEL S.p.A. del 19.06.2003;

▪ in data 25/3/2010 (Delib. n. B1757), in ottemperanza alla prescrizione formulata nel decreto VIA/680/ 2003, che aveva autorizzato la riconversione a carbone di Tor Valdaliga Nord, la Regione Lazio ha istituito l'Osservatorio Ambientale DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI CIVITAVECCHIA - TORREVALDALIGA NORD, definendone, in apposito regolamento, la sua composizione e le sue competenze;

▪ in data 09.04.2013, con deliberazione di Consiglio n. 09 ha aderito al suddetto consorzio anche il Comune di Monte Romano;

▪ in data 25.10.2015 il Comune di Civitavecchia, con deliberazione n. 87 ha disposto il proprio recesso con decorrenza 01.01.2016 dal suddetto Consorzio;

▪ in data 13.04.2016 il Comune di Civitavecchia, con deliberazione n. 39 ha approvato lo schema di convenzione con l'ARPA per la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria e valutazione delle ricadute territoriali della centrale di Torre Valdaliga Nord, affidato per anni 6 prevedendo il trasferimento a favore della stessa di una quota del contributo di cui all'art. 4 comma 3, dell'accordo disciplinante i reciproci rapporti fra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed ENEL S.p.A. del 19.06.2003;

▪ in data 09.06.2017 l'Assemblea del Consorzio, essendo venuto meno il trasferimento di fondi per il suo funzionamento da parte del Comune di Civitavecchia, ha disposto la messa in liquidazione del Consorzio;

▪ in data 10.07.2020 n. 47, il Comune di Civitavecchia ha deliberato il proprio nuovo ingresso all'interno del Consorzio, in relazione alle ragioni di pubblico interesse connesse alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Preso atto che:

▪ il Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale, istituito in data 01.06.2009 (convenzione rep. N. 46), con il nuovo ingresso del Comune di Civitavecchia, può riavviare le proprie attività, essendo tuttora operativa e funzionante la Centrale Torrevaldaliga Nord;

▪ La gestione dell'Osservatorio ambientale e quindi delle attività e dei servizi allo stesso affidati attraverso il modello del Consorzio tra enti locali consente di superare i limiti e le criticità insite nella gestione diretta ed individuale dei singoli Enti coinvolti e di rispondere in modo appropriato ai principi di efficacia, efficienza e economicità, che caratterizzano l'azione amministrativa;

Visto che tutti i soggetti presenti, in nome e per conto degli Enti medesimi in forza della deliberazione a fianco di ciascun Ente indicata, sono autorizzati alla stipula della presente convenzione, modificata ed aggiornata, rispetto a quella sottoscritta nel 2009, sulla scorta degli eventi succedutesi nel tempo e delle modifiche apportate allo statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1

COSTITUZIONE E FINALITA'

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, dichiarano di costituirsi in Consorzio, ai sensi dell' art. 31 ed. in quanto compatibile, dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione associata dell'Osservatorio Ambientale e quindi delle attività e servizi dallo stesso svolti.

Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.

La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi e delle attività spettanti ad ogni singolo Comune inerenti l'Osservatorio Ambientale.

Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione, anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata delle attività del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.

ART. 2

DENOMINAZIONE

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale", con sede in Civitavecchia, località Fiumaretta.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile può essere istituita una sede diversa.

ART. 3

DURATA E RECESSO

I consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio per tutto il periodo di permanenza delle attività energetiche delle centrali sul territorio.

Il recesso anticipato dei consorziati è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dall'esercizio successivo. I consorziati approvano successivamente la modifica dello statuto e della convenzione.

Nel caso che il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute, l'Assemblea, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici.

In caso di recesso di un consorziato, esso ritorna proprietario degli immobili conferiti o dei beni realizzati attraverso i conferimenti in danaro, dovendo compensare al Consorzio eventuali plusvalenze o minusvalenze del bene medesimo.

ART. 4

POTERI DEL CONSORZIO

Nell'ambito delle attività affidate al Consorzio, meglio specificati nell'art. 3 dello Statuto e nell'art. 1 della presente Convenzione, il Consorzio sarà caratterizzato da autonomia gestionale ed organizzativa secondo le modalità previste dalla Statuto.

Il Consorzio potrà stipulare con altri soggetti pubblici e privati accordi, contratti o altri negozi giuridici, anche onerosi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalla presente Convenzione e dallo Statuto.

ART. 5

AMMISSIONE DI NUOVI ENTI AL CONSORZIO

Fermo restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di nuovi Enti Pubblici al Consorzio è deliberata, previa preventiva comunicazione ai consorziati, dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Essa ha effetto dal bimestre successivo rispetto all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.

Contestualmente l'Assemblea procede alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

ART. 6

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E FONDO DI DOTAZIONE

La partecipazione alla gestione del Consorzio è fondata sulla quota.

La partecipazione alla gestione del Consorzio è stabilita in modo paritario per ciascun consorziato, così come specificato nell'art. 4 dello Statuto.

Le quote di partecipazione possono essere modificate dall'Assemblea consortile, modificando conseguentemente lo Statuto.

Il fondo di dotazione è costituito dal contributo annuo di cui all'art. 4 comma 3, dell'accordo disciplinante i reciproci rapporti fra l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ed ENEL S.p.A. del 19.06.2003. confermato nei successivi accordi ed in particolare in quello del 04.07.2008

ART. 7

TRASMISSIONE ATTI AI CONSORZIATI

Gli atti fondamentali del Consorzio vanno trasmessi, secondo le modalità operative stabilite dall'Assemblea, ai consorziati per la loro approvazione.

ART. 8

CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, deve chiedere parere consultivo a tutti i consorziati.

Il parere deve essere comunicato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine l'obbligo di consultazione si considera comunque soddisfatto e si procede prescindendo dal parere.

ART. 9

ONERI FINANZIARI

Il Comune di Civitavecchia provvederà alla costituzione del fondo necessario per il funzionamento del consorzio, previa acquisizione dei relativi contributi, anche da parte dei soggetti interessati da accordi con i consorziati per la gestione dell'Osservatorio Ambientale.

ART. 10

GARANZIE

La gestione associata, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i consorziati.

Si conviene che ciascun consorziato può sottoporre direttamente all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente proposte e problematiche attinenti all'attività consortile.

La risposta deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 11

MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Le modifiche alla presente Convenzione, nonché delle quote di partecipazione ove diverse da quelle paritarie di prima costituzione, sono approvate dai competenti organi dei consorziati, su proposta adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 12

PROGRAMMAZIONE. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Al termine di ogni esercizio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Presidente dell'Assemblea, deve redigere una relazione analitica sui risultati conseguiti identificando gli aspetti critici e le possibili azioni di miglioramento ed innovazione.

ART. 13

ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio

- L'Assemblea;
- Il Presidente dell'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Responsabile Tecnico Scientifico-Direttore del Consorzio;
- L'organo di Revisione economico finanziaria.

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio.

ART. 14

SCIoglimento

Il Consorzio può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- a) per cessazione dello scopo per il quale è stato costituito;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea consortile;
- c) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- d) per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile;
- e) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, alla nomina ed i poteri

dei liquidatori, che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli consorziati in ragione della quota di partecipazione, fatte salve diverse determinazioni dell'Assemblea stessa in merito a beni realizzati esclusivamente con il conferimento di risorse da parte di uno dei consorziati. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun consorziato, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli consorziati, vengono ad essi restituiti, senza nulla a pretendere anche nel caso in cui sugli stessi sono stati fatti interventi e apportate migliorie.

ART. 15

CONTROVERSIE

Ogni controversia tra gli enti consorziati e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni del Tribunale di Civitavecchia;

ART. 16

NORME FINALI E TRANSITORIE

La presente convenzione si compone di sedici articoli, non è soggetta all'obbligo di registrazione ed è iscritta nel Repertorio degli atti dei Comuni stipulanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di CIVITAVECCHIA

Per il Comune di ALLUMIERE

Per il Comune di TOLFA

Per il Comune di SANTA MARINELLA

Per il Comune di TARQUINIA

Per il Comune di MONTE ROMANO